Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 12 giugno 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 152 DEL 12 GIUGNO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983 per sgravio di oneri sociali del Mezzogiorno (amministrati dalla Direzione generale del Tesoro). Serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 10 maggio 1974.

(3484)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1119**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 8 - all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria chimica sono aggiunti i seguenti:

Metallurgia;

Processi per la riduzione degli inquinanti nell'industria chimica (semestrale);

Trattamento degli effluenti dell'industria chimica (semestrale).

Art. 9 - all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile) è aggiunto quello di « Istituzioni di scienze economico-sociali II ».

Art. 10 - nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria elettronica, l'insegnamento di « Complementi di analisi matematica » è soppresso e sostituito da quello di « Analisi matematica III ».

Art. 12 - all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria meccanica è aggiunto quello di « Motori alternativi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 58. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. **1120**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 144 - all'elenco degli insegnamenti del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia è aggiunto il seguente:

Radiologia (diagnostica e terapia dei tumori).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 2. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. **1121**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 12, relativo alle norme dell'esame di laurea in giurisprudenza, è abrogato e sostituito dal seguente: « L'esame di laurea consiste in una discussione orale su una dissertazione scritta, in materia giuridica ».

L'art. 13, relativo al tema della dissertazione della laurea in giurisprudenza, è abrogato e sostituito dal seguente: « Il tema della dissertazione di laurea è concordato tra il candidato e il professore della materia ».

Il professore della materia è tenuto ad indirizzare il laureando durante la preparazione della dissertazione.

Il tema della dissertazione di laurea deve essere registrato in segreteria almeno sei mesi prima della discussione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro, n. 3, *foglio n.* 59. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1974, n. **221**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 41 - all'elenco degli insegnamenti complementari del gruppo tecnico del corso di laurea in economia e commercio viene soppresso l'insegnamento di « Tecnica commerciale dei prodotti agricoli » e viene aggiunto quello di « Organizzazione del lavoro ».

L'art. 57, relativo alle norme per l'esame di laurea in lingue e letterature straniere moderne, viene abrogato e sostituito dal seguente: « L'esame di laurea in lingue e letterature straniere moderne consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro delle civiltà della lingua quadriennale ».

L'art. 59, relativo alle norme per gli esami di laurea della facoltà di lettere e filosofia, viene modificato nel senso che il primo comma viene abrogato e sostituito dal seguente: « Sulla dissertazione di laurea riferiscono due relatori nominati dal preside, sentita la facoltà ».

Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Immunologia clinica ».

Art. 93 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche è aggiunto quello di « Chimica analitica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 60. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. **222**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 101 - il settimo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurologia è stabilito in diciannove per ogni anno di corso (totale settantasei iscritti).

Art. 102 - il settimo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in psichiatria è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale sessanta iscritti).

L'art. 130 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è stabilito in trentacinque per ogni anno di corso (totale centocinque iscritti).

Art. 137 - il primo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti).

Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti del 3° anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia è aggiunto quello di « Radiologia » (diagnostica e terapia dei tumori).

L'art. 179 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina interna è stabilito in trenta per ogni anno di corso (totale centocinquanta iscritti).

Art. 222 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tossicologia medica è stabilito in dodici per ogni anno di corso (totale trentasei iscritti).

Art. 224 - il primo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 4. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1974.

Determinazione per il periodo 1° settembre 1973-31 agosto 1974 della misura del tasso di mora da applicarsi per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che ai sensi del primo comma dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1063, occorre provvedere annualmente, con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, allo accertamento dell'interesse di mora dovuto agli appaltatori per pagamenti effettuati oltre il novantesimo giorno dal termine stabilito dal secondo comma dello art. 33 del citato capitolato generale e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza prevista nel capitolato speciale di appalto;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata per il periodo 1° settembre 1973-31 agosto 1974, al 9 % (nove per cento).

Il presente decreto interministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(4597)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Cagliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 18 febbraio 1971, sostituiti dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che hanno previsto la costituzione dei Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali;

Visto l'art. 4 del proprio decreto n. 11577 del 15 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1972, registro n. 4, foglio n. 292, con il quale il dott. Raimondo Leone venne nominato, su terna designata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, membro effettivo del collegio compartimentale dei periti doganali di Cagliari, per il quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Vista la nota n. 4771 in data 3 settembre 1973, con la quale il compartimento doganale di Cagliari ha comunicato che il dott. Raimondo Leone è deceduto e pertanto occorre procedere alla sua sostituzione con la nomina di altro membro effettivo;

Vista la nota della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari n. 67 ris. in data 21 agosto 1973, relativa all'aggiornamento della terna prevista dall'art. 67, terzo comma, del suindicato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerato che con la succitata nota n. 4771 in data 3 settembre 1973, il capo del compartimento doganale di Cagliari ha proposto il rag. Giovanni Tuveri, quale membro effettivo del collegio predetto in sostituzione del dott. Raimondo Leone;

Decreta:

Articolo unico

Il rag. Giovanni Tuveri, scelto su terna designata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, è chiamato a far parte del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Cagliari, per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, in qualità di membro effettivo. in sostituzione del dott. Raimondo Leone, deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1974
Registro n. 37 Finanze, foglio n. 74

(4685)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Magnesia effervescente R.R. » in tutte le sue confezioni, della ditta dott. Roberto e Rodolfo Ragionieri, in Sesto Fiorentino. (Decreto di revoca n. 4413/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 20 settembre 1949, con il quale venne registrata al n. 2374 la specialità medicinale denominata « Magnesia effervescente R.R. », a nome della ditta Ragionieri, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il proprio comunicato in data 26 settembre 1964, con il quale la specialità medicinale suddetta, nelle nuove confezioni da gr. 16, gr. 45 e gr. 100, veniva registrata al n. 2374, a nome della ditta dott. Roberto e Rodolfo Ragionieri, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze);

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di diacetildiossifenilisatina, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del 19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Magnesia effervescente R.R. », in tutte le sue confezioni, registrata al n. 2374 in data 20 settembre 1949 e 26 settembre 1964, a nome della ditta dott. Roberto e Rodolfo Ragionieri di Sesto Fiorentino (Firenze).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4332)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Desticol Negroni », nelle confezioni da 2, 6, 16 e 32 compresse, della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona. (Decreto di revoca n. 4414/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 25 marzo 1957, con il quale venne registrata al n. 12358 la specialità medicinale denominata « Desticol Negroni » compresse, a nome della ditta Pietro Negroni - Stabilimento chimico prodotti estrattivi animali, con sede in Cremona, via Aglio, 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il proprio comunicato in data 16 giugno 1967, con il quale, si è preso atto che la ditta suddetta ha trasformato la propria ragione sociale in quella di « Pietro Negroni S.p.a. », con sede in Cremona, via Aglio, 4;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di diacetildifenolisatina, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio

decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del 19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Desticol Negroni » nelle confezioni da 2, 6, 16 e 32 compresse registrata al n. 12358 in data 25 marzo 1957 e 16 giugno 1967 a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., con sede in Cremona, via Aglio n. 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Cremona è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4333)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Eustalsina » emulsione e confetti, senza fenolftaleina, della ditta Delta - Laboratorio chimico farmaceutico, in Brescia. (Decreto di revoca n. 4415/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 5 settembre 1959 e 2 ottobre 1959, con i quali venne registrata ai numeri 3005/B e 3005/C la specialità medicinale denominata « Eustalsina », rispettivamente categoria emulsione e categoria confetti, entrambe senza fenolftaleina, a nome della ditta Delta - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Brescia, via Spalto S. Marco, 1, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di diacetildiossifenilisatina, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del 19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eustalsina » emulsione e confetti, senza fenolftaleina, registrata ai numeri 3005/B e 3005/C in data rispettivamente 5 settembre 1959 e 2 ottobre 1959, a nome della ditta Delta - Laboratorio chimico farmaceutico di Brescia.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Brescia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4334)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 533, ed in particolare lo art. 9 dello statuto medesimo concernente la composizione e la nomina del consiglio direttivo della Cassa anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1972, concernente la nomina del predetto organo della Cassa;

Vista la nota n. 334 V.6. del 14 febbraio 1974 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri designa il dott. Mario Valerio quale proprio rappresentante in seno al consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, in sostituzione del dott. Sebastiano Ventresca, collocato a riposo;

Considerata la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Mario Valerio è nominato membro del consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in sostituzione del dott. Sebastiano Ventresca, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4325)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificato dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 20 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 con il quale è stato costituito il predetto comitato;

Vista la nota n. 202891 con la quale il Ministero del tesoro ha designato il cav. Marco D'Alia, primo dirigente, quale proprio rappresentante in seno al comitato medesimo, in sostituzione del dott. Giuseppe Licata, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il cav. Marco D'Alia, primo dirigente, è nominato membro del comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Giuseppe Licata, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4526)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

Sostituzione di un componente il collegio dei sindaci della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare in Napoli, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 1973 concernente la costituzione del collegio dei sindaci della predetta Cassa;

Vista la nota in data 2 marzo 1974 con la quale il Ministero della marina mercantile ha designato il cap. di fregata Raffaele Cantelmo quale proprio rappresentante nel collegio sindacale del medesimo ente, in sostituzione del cap. di fregata Francesco Tolomeo, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il cap. di fregata Raffaele Cantelmo è nominato membro del collegio dei sindaci della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare di Napoli, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile ed in sostituzione del cap. di fregata Francesco Tolomeo, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4524)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1974.

Abilitazione all'Ente nazionale idrocarburi a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 5 febbraio 1974, con la quale l'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, l'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4637)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1974.

Adeguamento delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, che dispone la variazione della misura delle pensioni a carico del fondo di previdenza per gli autoferrotramvieri quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, ha subìto una variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 2 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione;

Vista la nota n. 4232 del 7 marzo 1974, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indice medio annuo del costo della vita) ha subìto, tra l'anno 1972 e l'anno 1973, una variazione in aumento pari al 10,4 per cento;

Visto il decreto interministeriale 7 luglio 1973, con il quale le pensioni a carico del fondo di previdenza per gli autoferrotramvieri, in atto al 31 dicembre 1972, sono state adeguate, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, in misura pari alla variazione percentuale verificatasi nell'indice medio annuo del costo generale della vita, per l'anno 1972 rispetto all'anno 1971;

Considerato che si sono determinate le condizioni previste dall'art. 32 della legge n. 889 per procedere, con effetto dal 1° gennaio 1974, ad un ulteriore adeguamento al costo della vita delle pensioni erogate dal fondo di previdenza per gli autoferrotramvieri;

Sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1083;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1974, l'importo annuo delle pensioni dirette ed indirette a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, in atto al 31 dicembre 1973, è aumentato in misura pari al 10,4 per cento.

La perequazione di che trattasi non spetta ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 30 giugno 1973.

Ai fini dell'applicazione della percentuale di aumento delle pensioni di riversibilità, si fa riferimento alla decorrenza delle pensioni dirette da cui esse derivano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

(4599)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1974.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Viste le modifiche allo statuto dell'ente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1418;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1973 con il quale è stato provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'ente per un triennio;

Viste le dimissioni rassegnate dall'avv. Dino De Poli dalla carica di componente del consiglio di amministrazione predetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'on. dott. ing. Giuseppe Garlato è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali in sostituzione dell'avv. Dino De Poli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(4665)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « La Rinascente edile », in Pisticci, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dallo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera alla società cooperativa di produzione e lavoro « La Rinascente edile », con sede in Pisticci (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necesità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « La Rinascente edile », con sede in Pisticci (Matera), costituita per rogito notaio avv. Giovanni Battista Lazzazera in data 14 luglio 1950, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Vincenzo Massariello ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4640)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.P. - Cartoni materie plastiche, in Cene.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta C.M.P. - Cartoni materie plastiche di Cene (Bergamo), con effetto dal 10 gennaio 1972;

Visti i decreti ministeriali 31 marzo 1973, 20 giugno 1973 e 25 giugno 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.P. - Cartoni materie plastiche di Cene (Bergamo), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4639)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Annullamento del decreto ministeriale 8 marzo 1974 e ricostituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione ed alle competenze della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati, nonché le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto 8 marzo 1974, con il quale è stata ricostituita per il biennio 1974-75 la commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Vista l'ordinanza 30 aprile 1974 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. VI, n. 54;

Considerato che, per motivi di interesse pubblico inerenti l'esigenza di assicurare il normale svolgimento dei compiti della commissione, è necessario procedere all'annullamento del citato decreto ed all'adozione di un nuovo provvedimento;

Viste le risultanze degli atti istruttori per la individuazione delle principali organizzazioni sindacali, ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni, dagli enti e dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato il decreto 8 marzo 1974, specificato nelle premesse, con il quale è stata ricostituita la commissione centrale per il servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1974-75.

Art. 2.

E' ricostituita la commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1974-75, della quale sono chiamati a far parte, oltre al presidente della commissione ed ai direttori generali della previdenza e assistenza sociale e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i signori:

Simonte Giovanni, Mariani Malvino e Bonino Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Paci dott. Alberto, Manzini dott. Paolo e Bolelli Bruno, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Barile dott. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Lucca dott. Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Valente dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Borgese dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Morabito dott. ing. Fernando, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Camanni dott. Luigi, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Caliumi dott. Nello, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Alibrandi prof. avv. Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Gnisci dott. Pietro, in rappresentanza della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

Partecipa alle riunioni il direttore generale del servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 3.

Fanno parte della segreteria della commissione centrale con funzioni di segretario il dott. Melilli Giovanni e con funzioni di vice segretario il dott. Vinci Antonino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per le elezioni suppletive di un componente del comitato nazionale per le scienze di ingegneria e di architettura del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963.

La commissione elettorale, costituita ai sensi dell'art. 5 del regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1963, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963, veduto l'elenco nominativo dei professori universitari di ruolo formato, ai sensi dell'art. 8 del regolamento predetto, dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato al Consiglio nazionale delle ricerche, dispone ai sensi del primo comma dell'art. 28 dello stesso regolamento, la pubblicazione degli elenchi di cui sopra.

07 - COMITATO NAZIONALE
PER LE SCIENZE DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Gruppo n. 07.01

ARCHITETTURA DEGLI INTERNI, ARREDAMENTO E DECORAZIONE - ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA - ARCHITETTURA TECNICA - ARCHITETTURA TECNICA II - ARREDAMENTO - CARATTERI DISTRIBUTIVI DEGLI EDIFICI - CARATTERI STILISTICI E COSTRUTTIVI DEI MONUMENTI - COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA - COMPOSIZIONE URBANISTICA - DISEGNO - DISEGNO DAL VERO - DISEGNO E RILIEVO - DISEGNO CIVILE - ELEMENTI COSTRUTTIVI - ELEMENTI DI ARCHITETTURA E RILIEVO DEI MONUMENTI - ELEMENTI TECNICI DELL'URBANISTICA - ESTIMO ED ESERCIZIO PROFESSIONALE - MATERIE GIURIDICHE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA - PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'INDUSTRIA - PROGETTAZIONE URBANISTICA - RESTAURO DEI MONUMENTI - STORIA DELL'ARCHITETTURA - STORIA DELL'ARTE E STORIA E STILI DELL'ARCHITETTURA - TECNICA DEL RESTAURO - TECNICA URBANISTICA - TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA - TIPOLOGIA STRUTTURALE - URBANISTICA.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Architettura degli interni, arredamento e decorazione		
1.	De Carli Carlo	Milano Polit.	Architettura
2.	Vigano Vittoriano	Milano Polit.	Architettura
	Architettura e composizione architettonica		
3.	Lugli Leonardo	Bologna	Ingegneria
4.	Nuti Giancarlo	Pisa	Ingegneria
5.	Nicolosi Giuseppe	Roma	Ingegneria
6.	Ziino Vittorio	Palermo	Ingegneria
	Architettura tecnica		
7.	Bandelloni Enzo	Padova	Ingegneria
8.	Bonicalzi Giovanni	Milano Polit.	Ingegneria
9.	Cavallari Murat Augusto	Torino Polit.	Ingegneria
10.	D'Elia Pasquale	Napoli	Ingegneria
11.	Del Bufalo Leonardo	L'Aquila	Ingegneria
12.	Guacci Antonio	Trieste	Ingegneria
13.	Mandolesi Enrico	Roma	Ingegneria
14.	Valle Cesare	Roma	Ingegneria
	Architettura tecnica II		
15.	Grisotti Marcello	Bari	Ingegneria
16.	Colajanni Benedetto	Palermo	Ingegneria
	Arredamento		
17.	Savioli Leonardo	Firenze	Architettura
	Caratteri distributivi degli edifici		
18	Rossi Aldo	Milano Polit.	Architettura
	Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti		
19.	De Angelis D'Ossat Guglielmo	Roma	Architettura
20.	Venditti Arnaldo	Napoli	Architettura
21.	Verzone Paolo	Torino Polit.	Architettura
	Composizione architettonica		
22.	Aymonino Carlo	Venezia Ist. Un.	Architettura
23.	Albini Franco	Milano Polit.	Architettura
24.	Angrisani Marcello	Napoli	Architettura
25.	Barbiano Di Belgioioso Lodovico	Milano Polit.	Architettura
26.	Carbonara Pasquale	Roma	Architettura
27.	Canella Guido	Milano Polit.	Architettura
28.	Capobianco Michele	Napoli	Architettura
29.	Cardini Domenico	Firenze	Architettura
30.	Cocchia Carlo	Napoli	Architettura
31.	Dall'Olio Claudio	Roma	Architettura
32.	Gabetti Roberto	Torino Polit.	Architettura
33.	Gamberini Italo	Firenze	Architettura
34.	Gardella Ignazio	Venezia Ist. Un.	Architettura
35.	Levi Montalcini Luigi	Torino Polit.	Architettura
36.	Muratori Saverio	Roma	Architettura
37.	Quaroni Ludovico	Roma	Architettura
38.	Raspolini Rodolfo	Firenze	Architettura
39.	Roggero Mario Federico	Torino Polit.	Architettura
40.	Roisecco Giulio	Roma	Architettura
41.	Samonà Alberto	Palermo	Architettura
42.	Sacripanti Maurizio	Roma	Architettura
43.	Scarpa Carlo	Venezia Ist. Un.	Architettura
44.	Speziale Stefanina nata Filo	Napoli	Architettura
45.	Trincanato Egle	Venezia Ist. Un.	Architettura
46.	Vagnetti Luigi	Firenze	Architettura
	Composizione urbanistica		
47.	Giordani Pierluigi	Padova	Ingegneria
	Disegno		
48.	Apolloni Ghetti Bruno Maria	Bari	Ingegneria
49.	Basile Francesco	Messina	Scienze m.f.n
50.	Virdis Bruno	Cagliari	Ingegneria
	Disegno dal vero		
51.	Morozzo Della Rocca Robaldo	Genova	Architettura
	Disegno e rilievo		
52.	De Fiore Gaspare	Genova	Architettura
	Disegno civile		
53.	De Sivo Benito	Napoli	Ingegneria
	Elementi costruttivi		
54.	Boaga Giorgio	Roma	Architettura
55.	Ciribini Giuseppe	Torino Polit.	Architettura
56.	Fuxa Ugo	Palermo	Architettura
	Elementi di architettura e rilievo dei monumenti		
57.	Gregotti Vittorio	Palermo	Architettura
	Elementi tecnici dell'urbanistica		
58.	Rigotti Giorgio	Torino Polit.	Architettura
	Estimo ed esercizio professionale		
59.	Forte Carlo	Napoli	Architettura

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Materie giuridiche		
60.	D'Angelo Guido	Napoli	Architettura
	Pianificazione territoriale urbanistica		
61	Doglio Carlo	Napoli	Architettura
	Progettazione artistica per l'industria		
62.	Mango Roberto	Napoli	Architettura
63.	Spadolini Pier Luigi	Firenze	Architettura
	Progettazione urbanistica		
64.	Astengo Giovanni	Venezia Ist. Un.	Architettura
65.	Vittorini Marcello	Venezia Ist. Un.	Architettura
	Restauro dei monumenti		
66.	Di Stefano Calogero Roberto	Napoli	Architettura
67.	Sampaolesi Pietro	Firenze	Architettura
	Storia dell'architettura		
68.	Bruschi Arnaldo	Roma	Architettura
69.	Carboneri Lorenzino Nino	Genova	Architettura
70.	Konig Giovanni Klaus	Firenze	Architettura
71.	De Fusco Renato	Napoli	Architettura
72.	Tafuri Manfredo	Venezia Ist. Un.	Architettura
73.	Zander Giuseppe	Genova	Architettura
	Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura		
74.	Benevolo Leonardo	Palermo	Architettura
75.	Bonelli Renato	Roma	Architettura
76.	Portoghesi Paolo	Milano Polit.	Architettura
77.	Zevi Bruno	Roma	Architettura
	Tecnica del restauro		
78.	Grassi Liliana	Milano Polit.	Architettura
	Tecnica urbanistica		
79.	Beguinot Carlo	Napoli	Ingegneria
80.	Clemente Fernando	Bologna	Ingegneria
81.	Columbo Vincenzo	Milano Polit.	Ingegneria
	Tecnologia dell'architettura		
82.	Lusanna Leonardo	Firenze	Architettura
83.	Vittoria Eduardo	Napoli	Architettura
	Tipologia strutturale		
84.	Donato Giacomo	Torino Polit.	Architettura
	Urbanistica		
85.	Bardazzi Silvestro	Firenze	Architettura
86.	Caronia Giuseppe	Palermo	Architettura
87.	Coppa Mario	Roma	Architettura
88.	D'Ambrosio Raffaele	Napoli	Architettura
89.	De Carlo Giancarlo	Venezia Ist. Un.	Architettura
90.	Detti Edoardo	Firenze	Architettura
91.	Dodi Luigi	Milano Polit.	Architettura
92.	Gorio Federico	L'Aquila	Ingegneria
93.	Lugli Pier Maria	Roma	Architettura
94.	Ricci Leonardo	Firenze	Architettura
95.	Scimeni Gabriele	Roma	Architettura
96.	Urbani Leonardo	Palermo	Architettura

Gruppo n. 07.02

Aerodinamica - Aerodinamica (iperaerodinamica) - Aerodinamica sperimentale - Costruzioni aeronautiche - Diritto aeronautico - Elementi costruttivi dei velivoli - Gasdinamica - Impianti e sperimentazioni aerospaziali - Meccanica aerospaziale - Meccanica delle vibrazioni - Progetti di velivoli - Progetto di aeromobili - Strutture aeromissilistiche - Strutture aeronautiche - Telemisure aerospaziali.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Aerodinamica		
1.	Bellomo Ettore	Padova	Scienze m.f.n.
2.	Napolitano Luigi	Napoli	Ingegneria
3.	Mattioli Ennio	Palermo	Ingegneria
4.	Muggia Aldo	Milano Polit.	Scuola ing. aeros.
	Aerodinamica (iperaerodinamica)		
5.	Monti Rodolfo	Napoli	Ingegneria
	Aerodinamica sperimentale		
6.	Mortarino Carlo	Torino Polit.	Ingegneria
	Costruzioni aeronautiche		
7.	Broglio Luigi	Roma	Scuola ing. aeros.
8.	Preti Ermenegildo	Milano Polit.	Ingegneria
	Diritto aeronautico		
	(Presentemente non vi sono professori di ruolo).		
	Elementi costruttivi dei velivoli		
9.	Santini Paolo	Roma	Scuola ing. aeros.
	Gasdinamica		
10.	Buongiorno Carlo	Roma	Scuola ing. aeros.
11.	Jarre Giovanni	Torino Polit.	Scuola ing. aeros.
12.	Todeschini Bartolomeo	Milano Polit.	Ingegneria
	Impianti e sperimentazioni aerospaziali		
13.	Ponzi Ugo	Roma	Scuola ing. aeros.
	Meccanica aerospaziale		
14.	Gotusso Guido	Milano Polit.	Ingegneria
	Meccanica delle vibrazioni		
15.	Colombo Giuseppe	Padova	Ingegneria
	Progetti di velivoli		
16.	Pascale Luigi	Napoli	Ingegneria
	Progetto di aeromobili		
	(Presentemente non vi sono professori di ruolo).		
	Strutture aeromissilistiche		
17.	Antona Ettore	Torino Polit.	Ingegneria
	Strutture aeronautiche		
18.	Giavotto Vittorio	Milano Polit.	Ingegneria
	Telemisure aerospaziali		
19.	Ravelli Giorgio	Roma	Scuola ing. aeros.

Gruppo n. 07.03

Architettura navale - Costruzioni navali mercantili - Navi speciali - Navigazione e magnetismo navale - Tecnologia della nave.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Architettura navale		
1.	Castagneto Emilio	Napoli	Ingegneria
2.	Liuse Elio	Napoli	Ingegneria
3.	Servello Antonio	Trieste	Ingegneria

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà

Costruzioni navali mercantili

4.	Fasano Egidio	Napoli	Ingegneria
5.	Marsich Sergio	Genova	Ingegneria
6.	Rosati Costantino	Trieste	Ingegneria

Navi speciali

7.	Fasano Ernesto	Napoli	Ingegneria

Navigazione e magnetismo navale

8.	Sposito Antonino	Napoli Ist. nav.	Scienze naut.

Tecnologia della nave

9.	Lomeo Alberto	Genova	Ingegneria

Gruppo n. 07.04

CALCOLATORI ELETTRONICI - CALCOLATRICI E LOGICA DEI CIRCUITI - CAMPI ELETTROMAGNETICI E CIRCUITI - COMPONENTI ELETTRONICI - COMUNICAZIONI ELETTRICHE - ELETTRONICA - ELETTRONICA APPLICATA - FOTOGRAMMETRIA - MICROONDE - MISURE ELETTRICHE - MISURE ELETTRONICHE - PROGRAMMAZIONE DEI CALCOLATORI ELETTRONICI - RADIOTECNICA - RETI PER TELECOMUNICAZIONI - SISTEMI PER L'ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI - TEORIA DELLA INFORMAZIONE E DELLA TRASMISSIONE - TEORIA DELLE RETI ELETTRICHE - TEORIA E PRATICA DELLE MISURE - TEORIA E TECNICA DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE - TRASMISSIONE TELEFONICA.

Calcolatori elettronici

1.	De Lotto Ivo	Pavia	Ingegneria
2.	Fadini Bruno	Napoli	Ingegneria

Calcolatrici e logica dei circuiti

3.	Meo Angelo Raffaele	Torino Polit.	Ingegneria

Campi elettromagnetici e circuiti

4.	Boella Mario	Torino Polit.	Ingegneria
5.	Calamia Mario	Firenze	Ingegneria
6.	Corazza Gian Carlo	Bologna	Ingegneria
7.	Franceschetti Giorgio	Napoli	Ingegneria

Componenti elettronici

8.	Califano Francesco Paolo	Napoli	Ingegneria

Comunicazioni elettriche

9.	Carassa Francesco	Milano Polit.	Ingegneria
10.	Federici Maurizio	Genova	Ingegneria
11.	Peroni Bruno	Roma	Ingegneria

Elettronica

12.	Alberigi Quaranta Alessandro	Modena	Scienze m.f.n.
13.	Giannelli Guglielmo	Bari	Scienze m.f.n.

Elettronica applicata

14.	Andresciani Venanzio	Bari	Ingegneria
15.	Barzilai Giorgio	Roma	Ingegneria
16.	Cappuccini Franco	Napoli	Ingegneria
17.	Debiasi Giovanni Battista	Padova	Ingegneria
18.	De Castro Ercole	Bologna	Ingegneria
19.	Francini Giuseppe	Firenze	Ingegneria
20.	Monaco Vito Antonio	Bologna	Ingegneria
21.	Stefanelli Renato	Milano Polit.	Ingegneria
22.	Svelto Vito	Pavia	Ingegneria
23.	Tamburello Carmelo	Palermo	Ingegneria
24.	Zito Giacinto	Torino Polit.	Ingegneria

Fotogrammetria

25.	Astori Bruno	Torino Polit.	Ingegneria

Microonde

26.	Gerosa Giorgio	Roma	Ingegneria
27.	Rosatelli Carlo	Genova	Ingegneria
28.	Vadnial Maria	Padova	Ingegneria

Misure elettriche

29.	Amati Luigi	Venezia	Chimica indus.
30.	Dore Gian Paolo	Bologna	Ingegneria
31.	Egidi Claudio	Torino Polit.	Ingegneria
32.	Langella Antonio	Napoli	Ingegneria
33.	Modoni Vittorio	Bologna	Ingegneria
34.	Regoliosi Piero	Milano Polit.	Ingegneria
35.	Savastano Giorgio	Napoli	Ingegneria

Misure elettroniche

36.	Schiaffino Paolo	Milano Polit.	Ingegneria
37.	Zanini Antonio	Firenze	Ingegneria
38.	Gregoretti Giulio	Torino Polit.	Ingegneria

Programmazione dei calcolatori elettronici

39.	Marena Morpurgo Rosa Maria	Milano Polit.	Ingegneria

Radiotecnica

40.	Puglisi Mario	Pavia	Ingegneria
41.	Stracca Giovanni Battista	Trieste	Ingegneria
42.	Tiberio Ugo	Pisa	Ingegneria

Reti per telecomunicazioni

43.	Cimagalli Valerio	Roma	Ingegneria

Sistemi per l'elaborazione delle informazioni

44.	Bohm Corrado	Torino	Scienze m.f.n.
45.	Gerace Giovanni Battista	Pisa	Scienze m.f.n.
46.	Grasselli Antonio	Pisa	Scienze m.f.n.
47.	Rossi Remo	Bologna	Ingegneria

Teoria della informazione e della trasmissione

48.	Lunelli Lorenzo	Milano Polit.	Ingegneria

Teoria delle reti elettriche

49.	Soldi Mario	Torino Polit.	Ingegneria

Teoria e pratica delle misure

50.	Cunietti Mariano	Milano Polit.	Ingegneria

Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche

51.	Latmiral Gaetano	Napoli Ist. nav.	Scienze nautiche

Trasmissione telefonica

52.	Bonavoglia Luigi	Torino Polit.	Ingegneria

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

53.	Paolini Enrico	Napoli Ist. nav.	Scienze nautiche

Gruppo n. 07.05

COMPLEMENTI DI MACCHINE ELETTRICHE - CONTROLLI AUTOMATICI - COSTRUZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE - COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE - ELETTROTECNICA - IMPIANTI ELETTRICI - MACCHINE ELETTRICHE - MISURE E STRUMENTAZIONE AUTOMATICA - TECNICA DEI CONTROLLI AUTOMATICI - TEORIA DEI SISTEMI - TRASMISSIONE DELLA ENERGIA ELETTRICA.

Complementi di macchine elettriche

1.	Rancoita Giorgio	Bologna	Ingegneria

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Controlli automatici		
2.	Belardinelli Enzo	Bologna	Ingegneria
3.	Lepschy Antonio	Padova	Ingegneria
4.	Marro Giovanni	Bologna	Ingegneria
5.	Piglione Luigi	Torino Polit.	Ingegneria
6.	Policastro Mario	Trieste	Ingegneria
7.	Sarti Eugenio	Bologna	Ingegneria
8.	Volta Ezio	Genova	Ingegneria
	Costruzione di macchine elettriche		
9.	Carrer Antonio	Torino Polit.	Ingegneria
10.	Marsili Paolo	Milano Polit.	Ingegneria
	Costruzioni elettromeccaniche		
11.	Benco Claudio	Trieste	Ingegneria
12.	Di Pierro Enrico	Roma	Ingegneria
	Elettrotecnica		
13.	Astuni Enrico	Roma	Ingegneria
14.	Barozzi Francesco	Trieste	Ingegneria
15.	Basile Stefano	Bologna	Ingegneria
16.	Battistini Giulio	Pisa	Ingegneria
17.	Biondi Emanuele	Milano Polit.	Ingegneria
18.	Biorci Giuseppe	Genova	Ingegneria
19.	Ciampolini Filippo	Bologna	Ingegneria
20.	Dadda Luigi	Milano Polit.	Ingegneria
21.	De Montemayor Lorenzo	Bari	Ingegneria
22.	Fiorio Belletti Giovanni	Torino Polit.	Ingegneria
23.	Gasparini Ferdinando	Napoli	Ingegneria
24.	Marenesi Lorenzo	Padova	Ingegneria
25.	Merigliano Luciano	Padova	Ingegneria
26.	Nencioni Franco	Pisa	Ingegneria
27.	Perez de Vera Mario	Napoli	Ingegneria
28.	Sartori Rinaldo	Torino Polit.	Ingegneria
29.	Someda Giovanni	Padova	Ingegneria
30.	Vallini Alfredo	Pisa	Ingegneria
	Impianti elettrici		
31.	Del Pol Pietro	Milano Polit.	Ingegneria
32.	Iliceto Francesco	Roma	Ingegneria
33.	Paris Luigi	Pisa	Ingegneria
34.	Quilico Giuseppe	Torino Polit.	Ingegneria
35.	Zanobetti Dino	Bologna	Ingegneria
	Macchine elettriche		
36.	Bertini Sandro	Genova	Ingegneria
37.	Di Lecce Francesco	Bari	Ingegneria
38.	Di Pieri Ciro	Padova	Ingegneria
39.	Mariotti Giancarlo	Pisa	Ingegneria
	Misure e strumentazione automatica		
40.	Petternella Massimiliano	Roma	Ingegneria
	Tecnica dei controlli automatici		
41.	Murgo Mario	Roma	Ingegneria
	Teoria dei sistemi		
42.	Basile Giuseppe	Bologna	Ingegneria
43.	Ruberti Antonio	Roma	Ingegneria
	Trasmissione della energia elettrica		
44.	Paolucci Antonio	Padova	Ingegneria

Gruppo 07.06

COMPLEMENTI DI TECNICA GIÀ MECCANICA E STUDI DI FABBRICAZIONE - FISICA DEL REATTORE NUCLEARE - FISICA TECNICA - IMPIANTI NUCLEARI - IMPIANTI TECNICI - IMPIANTI TERMOTECNICI - PROTEZIONE E SICUREZZE DEGLI IMPIANTI - TECNOLOGIA MECCANICA - TECNOLOGIE SPECIALI.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Complementi di tecnica già meccanica e studi di fabbricazione		
1.	Giusti Francesco	Pisa	Ingegneria
	Fisica del reattore nucleare		
2.	Boffi Vinicio	Bologna	Ingegneria
3.	Corno Silvio Edoardo	Torino Polit.	Ingegneria
	Fisica tecnica		
4.	Barbaro Domenico	Palermo	Ingegneria
5.	Betta Vittorio	Napoli	Ingegneria
6.	Bonauguri Elisa	Milano Polit.	Ingegneria
7.	Cocchi Alessandro	Bologna	Ingegneria
8.	Codegone Cesare	Genova	Ingegneria
9.	Columba Mario	Palermo	Ingegneria
10.	Faggiani Sergio	Pisa	Ingegneria
11.	Ferro Vincenzo	Torino Polit.	Ingegneria
12.	Finzi Contini Bruno	Trieste	Ingegneria
13.	Giulianini Arturo	Bologna	Ingegneria
14.	Gregorio Paolo	Torino Polit.	Ingegneria
15.	Magrini Ugo	Genova	Ingegneria
16.	Mattarolo Fredolino	Padova	Ingegneria
17.	Parolini Gino	Roma	Ingegneria
18.	Poggi Lorenzo	Pisa	Ingegneria
19.	Sacchi Alfredo	Torino Polit.	Ingegneria
20.	Silvestri Mario	Milano Polit.	Ingegneria
	Impianti nucleari		
21.	Arenodo Carlo Amedeo	Torino Polit.	Ingegneria
22.	Cumo Maurizio	Roma	Ingegneria
23.	Oliveri Elio	Palermo	Ingegneria
	Impianti tecnici		
24.	Lo Giudice Gino	Palermo	Architettura
	Impianti termotecnici		
25.	Fantini Alberto	Roma	Ingegneria
26.	Trapanese Giuseppe	Padova	Ingegneria
	Protezione e sicurezze degli impianti		
27.	Terrani Sergio	Milano Polit.	Ingegneria
	Tecnologia meccanica		
28.	Alberto Nicola	Palermo	Ingegneria
29.	Carro Cao Giuseppe	Pisa	Ingegneria
30.	Chiesorin Pietro	Genova	Ingegneria
31.	Iovane Francesco	Bari	Ingegneria
32.	Giusti Francesco	Pisa	Ingegneria
33.	Levi Raffaello	Torino Polit.	Ingegneria
34.	Mazzoleni Francesco	Napoli	Ingegneria
35.	Micheletti Gianfederico	Torino Polit.	Ingegneria

Tecnologie speciali

(Presentemente non vi sono professori di ruolo).

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
36.	Paribeni Marcello	Roma	Ingegneria

Gruppo n. 07.07

ACQUEDOTTI E FOGNATURE - BONIFICHE ED IRRIGAZIONI - COMPLEMENTI DI IDRAULICA - COSTRUZIONI IDRAULICHE ; COSTRUZIONI MARITTIME - IDRAULICA - IDRAULICA AGRARIA CON APPLICAZIONI DI DISEGNO - IDROGRAFIA E IDROLOGIA - IDROLOGIA TECNICA - INGEGNERIA SANITARIA - MECCANICA DEI FLUIDI - REGIME E PROTEZIONE DEI LITORALI - TECNICA DELLA PERFORAZIONE PETROLIFERA - TOPOGRAFIA.

Acquedotti e fognature

(Presentemente non vi sono professori di ruolo).

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Bonifiche ed irrigazioni		
1.	Viparelli Carlo	Napoli	Ingegneria
	Complementi di idraulica		
2.	Montuori Carlo	Napoli	Ingegneria
	Costruzioni idrauliche		
3.	Arredi Filippo	Roma	Ingegneria
4.	Datei Claudio	Padova	Ingegneria
5.	Evangelisti Giuseppe	Bologna	Ingegneria
6.	Gentilini Bruno	Milano Polit.	Ingegneria
7.	Lombardo Giorgio	Genova	Ingegneria
8.	Messina Umberto	L'Aquila	Ingegneria
9.	Pistilli Giuseppe	Napoli	Ingegneria
10.	Zoccoli Filippo	Firenze	Ingegneria
	Costruzioni marittime		
11.	Benassai Edoardo	Napoli	Ingegneria
12.	Tosi Renato	Padova	Ingegneria
	Idraulica		
13.	Benfratello Guglielmo	Palermo	Ingegneria
14.	Citrini Duilio	Milano Polit.	Ingegneria
15.	Cola Raffaele	Padova	Ingegneria
16.	Cocchi Giovanni	Bologna	Ingegneria
17.	Damiani Antonio	Bari	Ingegneria
18.	Ghetti Augusto	Padova	Ingegneria
19	Lazzari Eugenio	Cagliari	Ingegneria
20.	Maione Ugo	Pavia	Ingegneria
21.	Marchi Enrico	Genova	Ingegneria
22.	Marone Vincenzo	Cosenza Un. della Calabria	Ingegneria
23.	Mongiardini Vittorio	Roma	Ingegneria
24.	Noseda Giorgio	Milano Polit.	Ingegneria
25.	Pezzoli Giannantonio	Torino Polit.	Ingegneria
26.	Ramponi Francesco	Trieste	Ingegneria
27.	Rubatta Antonello	Bologna	Ingegneria
28.	Russo Spena Andrea	Napoli	Ingegneria
29.	Sassoli Franco	Pisa	Ingegneria
30.	Viparelli Michele	Napoli	Ingegneria
31.	Viti Mario	Roma	Ingegneria
	Idraulica agraria con applicazioni di disegno		
32.	Carravetta Roberto	Napoli	Agraria
33.	Celestre Pietro	Pisa	Agraria
34.	Melisenda Ignazio	Palermo	Agraria
35.	Romita Pier Luigi	Milano	Agraria
36.	Rossini Renato	Bologna	Agraria
37.	Tournon Giovanni	Torino	Agraria
38.	Velatta Massimo	Perugia	Agraria
	Idrografia e idrologia		
39.	Tonini Dino	Padova	Ingegneria
	Idrologia tecnica		
40.	Guggino Emanuele	Catania	Ingegneria
	Ingegneria sanitaria		
41.	De Fraja Frangipane Eugenio	Milano Polit.	Ingegneria
42.	Mendia Luigi	Napoli	Ingegneria
	Meccanica dei fluidi		
43.	Fassò Costantino	Cagliari	Ingegneria
	Regime e protezione dei litorali		
44.	Matteotti Giuseppe	Padova	Ingegneria
	Tecnica della perforazione petrolifera		
45.	Baldini Giovanni	Torino Polit.	Ingegneria
	Topografia		
46.	Inghilleri Giuseppe	Torino Polit.	Ingegneria
47.	Pieri Lamberto	Bologna	Ingegneria
48.	Solaini Luigi	Milano Polit.	Ingegneria
49.	Tomelleri Valentino	Milano Polit.	Ingegneria
50.	Trombetti Carlo	Pisa	Ingegneria

Gruppo n. 07.08

COMPLEMENTI DI MACCHINE - COSTRUZIONE DI MACCHINE E TECNOLOGIE - COSTRUZIONI DI AUTOVEICOLI - COSTRUZIONI DI MACCHINE - DISEGNO DI MACCHINE - MACCHINE - MACCHINE DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - MACCHINE MARINE - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE E MACCHINE - PROGETTI DI MACCHINE.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Complementi di macchine		
1.	Bonacini Claudio	Bologna	Ingegneria
2.	Ossicini Alessandro	Roma	Ingegneria
3.	Rosati Luigi Antonio	Firenze	Architettura
	Costruzione di macchine e tecnologie		
4.	Calderale Pasquale	Torino Polit.	Ingegneria
	Costruzioni di autoveicoli		
5.	Dini Egisto	Pisa	Ingegneria
	Costruzioni di macchine		
6.	Brutti Corrado	Roma	Ingegneria
7.	Caboni Fausto	Bologna	Ingegneria
8.	Dornig Antongiulio	Milano Polit.	Ingegneria
9.	Favretti Gustavo	Bologna	Ingegneria
10.	Giovannozzi Renato	Torino Polit.	Ingegneria
11.	Iurzolla Ezio	Padova	Ingegneria
12.	Lazzarino Lucio	Pisa	Ingegneria
13.	Manna Filippo	Napoli	Ingegneria
14.	Michelini di San Martino Rinaldo Carlo	Genova	Ingegneria
15.	Paolini Giorgio	Milano Polit.	Ingegneria
16.	Pirodda Luciano	Cagliari	Ingegneria
	Disegno di macchine		
17.	Ferraro Aldino	Genova	Ingegneria
	Macchine		
18.	Acton Orestino	Genova	Ingegneria
19.	Andriano Matteo	Torino Polit.	Ingegneria
20.	Angelino Gianfranco	Milano Polit.	Ingegneria
21.	Casci Corrado	Milano Polit.	Ingegneria
22.	Castagna Arnaldo	Roma	Ingegneria
23.	Collura Giovanni Battista	Palermo	Ingegneria
24.	D'Amelio Carlo	Napoli	Ingegneria
25.	Dini Dino	Pisa	Ingegneria
26.	Filippi Federico	Torino Polit.	Ingegneria
27.	Morandi Gino	Bologna	Ingegneria
28.	Ruggiero Umberto	Bari	Ingegneria
29.	Sacchi Evandro	Milano Polit.	Ingegneria
30.	Tessari Igino	Trieste	Ingegneria
	Macchine di sollevamento e trasporto		
31.	Godano Giuseppe	Napoli	Ingegneria

Macchine marine

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
32.	Turra Mario	Napoli	Ingegneria

Meccanica applicata alle macchine e macchine

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
33.	Fabbri Sergio	Bologna	Ingegneria
34.	Mozzi Gianmario	Pisa	Ingegneria

Progetti di macchine

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
35.	Bartolozzi Giorgio	Bologna	Ingegneria
36.	Caputo Carmelo	Roma	Ingegneria
37.	Ferro Antonio	Padova	Ingegneria
38.	Iannelli Guido	Napoli	Ingegneria

Gruppo n. 07.09

Impianti industriali chimici con elementi di disegno - Macchine per l'agricoltura e i cantieri - Meccanica agraria con applicazioni di disegno - Meccanica applicata - Meccanica applicata alle macchine - Tecnica della meccanizzazione agricola.

Impianti industriali chimici con elementi di disegno

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
1.	Passino Roberto	Roma	Scienze m.f.n.
2.	Trevissoi Carlo	Bologna	Chimica indus.
3	Volpicelli Gennaro	Napoli	Scienze m.f.n.

Macchine per l'agricoltura e i cantieri

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
4.	Trentadue Antonio	Bari	Ingegneria

Meccanica agraria con applicazioni di disegno

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
5.	Caparrini Pietro	Catania	Agraria
6.	Casini Ropa Giorgio	Bologna	Agraria
7.	Dallari Franco Antonio	Pisa	Agraria
8.	Di Paola Gino	Bari	Agraria
9.	Manfredi Enzo	Bologna	Agraria
10.	Pellizzi Giuseppe	Milano	Agraria
11.	Priorelli Giuseppe	Torino	Agraria
12.	Sarcinelli Salvatore	Palermo	Agraria
13.	Scotton Mario Andrea	Perugia	Agraria
14.	Stefanelli Giuseppe	Firenze	Agraria
15.	Tinè Guido	Napoli	Agraria

Meccanica applicata

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
16.	Lisini Giovan Gualberto	Firenze	Ingegneria

Meccanica applicata alle macchine

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
17.	Bianchi Giovanni	Milano Polit.	Ingegneria
18.	Capello Andrea	Milano Polit.	Ingegneria
19.	Diana Giorgio	Cagliari	Ingegneria
20.	Funaioli Ettore	Bologna	Ingegneria
21.	Ghigliazza Rinaldo	Genova	Ingegneria
22	Marini Marino	Pisa	Ingegneria
23.	Massa Emilio	Milano Polit.	Ingegneria
24.	Meneghetti Umberto	Bologna	Ingegneria
25.	Romiti Ario	Torino Polit.	Ingegneria
26.	Scotto Lavina Giovanni	Roma	Ingegneria
27.	Taddei Mario	Napoli	Ingegneria
28.	Tessarotto Mario	Trieste	Ingegneria
29.	Tosatto Giuseppe	Padova	Ingegneria

Tecnica della meccanizzazione agricola

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
30.	Zanna Luciano	Bari	Agraria

Gruppo n. 07.10

Complementi di scienza delle costruzioni - Complementi di tecnica delle costruzioni - Costruzioni agricole di esercizio e di abitazione - Costruzione di ponti - Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti - Costruzioni edili - Costruzioni metalliche - Costruzioni stradali e ferroviarie - Dinamica delle costruzioni - Fondamenti di trasporti - Geotecnica - Ingegneria dei trasporti nei piani territoriali - Meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni - Ponti - Scienza dei materiali - Scienza delle costruzioni - Tecnica del traffico e della circolazione - Tecnica della circolazione e del traffico stradale - Tecnica della circolazione stradale - Tecnica delle costruzioni - Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra - Tecnica delle fondazioni per edili - Tecnica ed economia dei trasporti - Tecnica ed economia delle infrastrutture stradali - Tecnologia dei materiali e chimica applicata - Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni - Teoria e tecnica delle vibrazioni - Topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno - Strutture speciali.

Complementi di scienza delle costruzioni

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
1.	Maier Giuliano	Milano Polit.	Ingegneria

Complementi di tecnica delle costruzioni

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
2.	Pagano Michele	Napoli	Ingegneria

Costruzioni agricole di esercizio e di abitazione

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
3.	Bianchi Alessandro	Bari	Agraria

Costruzione di ponti

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
4.	Raithel Aldo	Napoli	Ingegneria

Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
5.	Bottau Bruno	Bologna	Ingegneria
6.	Castiglia Cesare	Torino Polit.	Ingegneria
7.	Fabbri Colabich Giorgio	Padova	Ingegneria
8.	Ferrari Paolo	Napoli	Ingegneria
9.	Jelmoni Aimone	Milano Polit.	Ingegneria
10.	Tesoriere Giuseppe	Palermo	Ingegneria
11.	Tocchetti Luigi	Napoli	Ingegneria

Costruzioni edili

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
12.	Guerra Guido	Napoli	Ingegneria

Costruzioni metalliche

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
13.	Bruzzese Eugenio	Napoli	Ingegneria

Costruzioni stradali e ferroviarie

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
14.	Baschieri Luigi	Pisa	Ingegneria

Dinamica delle costruzioni

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
15.	Castiglioni Alfredo	Milano Polit.	Ingegneria

Fondamenti di trasporti

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
16.	Leuzzi Vincenzo	Roma	Ingegneria

Geotecnica

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
17.	Colombo Pietro	Padova	Ingegneria
18.	Jappelli Ruggiero	Palermo	Ingegneria

Ingegneria dei trasporti nei piani territoriali

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
19.	Guzzanti Corrado	Roma	Ingegneria

Meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
20.	Berardi Giorgio	Genova	Ingegneria

Ponti

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
21.	Como Mario	Cosenza Un. della Calabria	Ingegneria

Scienza dei materiali

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
22.	Collari Nello	Roma	Ingegneria

Scienza delle costruzioni

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
23.	Augusti Giuliano	Firenze	Ingegneria
24.	Baldacci Riccardo	Genova	Ingegneria
25.	Berio Angelo	Cagliari	Ingegneria

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
26.	Capurso Michele	Bologna	Ingegneria
27.	Castellano Giovanni	Napoli	Architettura
28.	Ceradini Giulio	Roma	Ingegneria
29.	Cicala Placido	Torino Polit.	Ingegneria
30.	Contri Lorenzo	Padova	Ingegneria
31.	Dall'Aglio Bruno	Padova	Ingegneria
32.	Di Pasqua Salvatore	Firenze	Architettura
33.	Finzi Leo	Milano Polit.	Ingegneria
34.	Franciosi Vincenzo	Napoli	Ingegneria
35.	Gambinò Rosolino	Palermo	Ingegneria
36.	Grandori Giuseppe	Milano Polit.	Ingegneria
37.	Gravina Pietro	Roma	Ingegneria
38.	Levi Franco	Torino Polit.	Ingegneria
39.	Locatelli Marco	Milano Polit.	Architettura
40.	Locatelli Pietro	Milano Polit.	Ingegneria
41.	Matildi Pietro	Trieste	Ingegneria
42.	Mazzarella Francesco	Palermo	Ingegneria
43.	Pugno Giuseppe M.	Torino Polit.	Architettura
44.	Raymondi Carlo	Pisa	Ingegneria
45.	Renzulli Tullio	Napoli	Ingegneria
46.	Rossetti Ugo	Torino Polit.	Ingegneria
47.	Sacchi Giannantonio	Pavia	Ingegneria
48.	Sollazzo Alfredo	Bari	Ingegneria
49.	Sparacio Renato	Napoli	Ingegneria
50.	Villaggio Piero	Pisa	Ingegneria
51.	Zanaboni Osvaldo	Bologna	Ingegneria

Tecnica del traffico e della circolazione

52.	Pellis Paolo	Trieste	Ingegneria

Tecnica della circolazione e del traffico stradale

53.	Caroti Luciano	Pisa	Ingegneria

Tecnica della circolazione stradale

54.	Pagello Ascanio	Padova	Ingegneria

Tecnica delle costruzioni

55.	Brozzu Mario	Cagliari	Ingegneria
56.	Caironi Mario	Milano Polit.	Ingegneria
57.	Carputi Ugo	Napoli	Architettura
58.	Cestelli-Guidi Carlo	Roma	Architettura
59.	Dei Poli Alessandro	Milano Polit.	Ingegneria
60.	Donato Letterio	Pisa	Ingegneria
61.	Fabbrocino Vincenzo	Napoli	Architettura
62.	Foti Cesare	Bari	Ingegneria
63.	Giangreco Elio	Napoli	Ingegneria
64.	Greco Carlo	Napoli	Ingegneria
65.	Macchi Giorgio	Pavia	Ingegneria
66.	Mascia Luciano	Genova	Ingegneria
67.	Oberti Guido	Torino Polit.	Ingegneria
68.	Pozzati Pietro	Bologna	Ingegneria
69.	Zingone Gaetano	Palermo	Ingegneria

Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra

70.	Croce Arrigo	Napoli	Ingegneria

Tecnica delle fondazioni per edili

71.	Pellegrino Arturo	Napoli	Ingegneria

Tecnica ed economia dei trasporti

72.	Adorisio Ilio	Cagliari	Ingegneria
73.	Bianchedi Riccardo	Genova	Ingegneria
74.	Maternini Matteo	Trieste	Ingegneria
75.	Polese Arturo	Napoli	Ingegneria
76.	Sandonnini Pier Paolo	Padova	Ingegneria
77.	Stagni Ernesto	Bologna	Ingegneria

Tecnica ed economia delle infrastrutture stradali

78.	Castellano Luciano	Bari	Ingegneria

Tecnologia dei materiali e chimica applicata

79.	Batti Pietro	Trieste	Ingegneria
80.	Cocco Antonio	Trieste	Ingegneria
81.	Gottardi Vittorio	Padova	Ingegneria
82.	Lucco Borlera Maria	Torino Polit.	Ingegneria
83.	Schippa Giovanni	L'Aquila	Ingegneria
84.	Tavasci Bonaventura	Milano Polit.	Ingegneria
85.	Turriziani Renato	Roma	Ingegneria

Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni

86.	Pizzetti Giulio	Torino Polit.	Architettura

Teoria e tecnica delle vibrazioni

87.	Guido Angelo Raffaele	Napoli	Ingegneria

Topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno

88.	Pratelli Gino	Sassari	Agraria

Strutture speciali

89.	Nicolosi Giulio	Napoli	Ingegneria

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

90.	Petrignani Marcello	Bari	Ingegneria
91.	Tantini Luciano	Firenze	Agraria

N. B. — Per quanto concerne le omissioni, la commissione elettorale vaglierà le richieste procedendo agli opportuni accertamenti. I ricorsi dovranno essere accompagnati da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4666)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia del diritto romano, seconda cattedra;
2) diritto penitenziario,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4576)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) letteratura italiana;
2) filologia romanza,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4577)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) lingua e letteratura latina, seconda cattedra;

2) civiltà greca,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4578)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) biofisica;

2) istologia ed embriologia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4579)

Vacanza di otto cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) chimica biologica;

2-3-4) clinica medica generale e terapia medica, prima, seconda e terza cattedra;

5) patologia speciale medica e metodologia clinica, terza cattedra;

6) clinica delle malattie tropicali e subtropicali;

7) clinica oculistica, seconda cattedra;

8) farmacologia, seconda cattedra,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4580)

Vacanza della prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è vacante la prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4581)

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di chimica organica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4582)

Vacanza della cattedra di biochimica applicata presso la facoltà di farmacia dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Messina è vacante la cattedra di biochimica applicata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4583)

Vacanza della seconda cattedra di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia (seconda cattedra) dell'Università di Messina è vacante la cattedra di storia moderna alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4584)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Maiolati Spontini (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.982.313, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1653/M)

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973.

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di San Cesario sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.208.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1654/M)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973.

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Montese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.011.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1655/M)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Lama Mocogno (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132 997.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1656/M)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Staffolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.502.687, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1657/M)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Serra San Quirico (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.162.819, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1658/M)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Serra de' Conti (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.837.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1659/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 7 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	643,15	643,15	643,50	643,15	643 —	643,10	643 —	643,15	643,15	643,15
Dollaro canadese	668 —	668 —	667,50	668 —	668 —	668,10	668,75	668 —	668 —	668 —
Franco svizzero	218,81	218,81	219,40	218,81	214,50	219,15	218,80	218 —	218,81	218,81
Corona danese	108,23	108,23	108,50	108,23	107,50	108,65	108,40	108,23	108,23	108,23
Corona norvegese	119 —	119 —	119,50	119 —	118 —	118,70	118,90	119 —	119 —	119 —
Corona svedese	148,28	148,28	148,50	148,28	147 —	148,35	148,25	148,28	148,28	148,28
Fiorino olandese	245,59	245,59	245,95	245,59	241 —	245,65	245,63	245,59	245,59	245,59
Franco belga	17,1330	17,133	17,16	17,1330	16,80	17,13	17,1350	17,1330	17,13	17,13
Franco francese	131,80	131,80	131,95	131,80	131,50	131,65	131,65	131,80	131,80	131,80
Lira sterlina	1545,80	1545,80	1547,50	1545,80	1540 —	1546,30	1545 —	1545,80	1545,80	1545,80
Marco germanico	259,05	259,05	259 —	259,05	252,50	258,80	259 —	259,05	259,05	259,05
Scellino austriaco	36,06	36,06	36,10	36,06	35,25	36,05	36 —	36,06	36,06	36,06
Escudo portoghese	26,20	26,20	26,25	26,20	25,05	26,10	26,20	26,20	26,20	26,20
Peseta spagnola	11,28	11,28	11,3050	11,28	11,25	11,28	11,2825	11,28	11,28	11,28
Yen giapponese	2,2850	2,285	2,2950	2,2850	2,25	2,30	2,28	2,2850	2,28	2,28

Media dei titoli del 7 giugno 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,275
» 5 % (Ricostruzione)	90,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,325
» 5 % (Città di Trieste)	87,150
» 5 % (Beni esteri)	88,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,300
» 5,50 % » » 1968-83	87,350
» 5,50 % » » 1969-84	88,750
» 6 % » » 1970-85	91,475
» 6 % » » 1971-86	91,625
» 6 % » » 1972-87	91,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,250
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,100
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	87,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	643,075
Dollaro canadese	668,375
Franco svizzero	218,805
Corona danese	108,315
Corona norvegese	118,95
Corona svedese	148,265
Fiorino olandese	245,61
Franco belga	17,134
Franco francese	131,725
Lira sterlina	1545,40
Marco germanico	259,025
Scellino austriaco	36,03
Escudo portoghese	26,20
Peseta spagnola	11,281
Yen giapponese	2,282

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Fontevivo

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 544 in data 9 maggio 1974 è stato approvato lo strumento urbanistico indicato in oggetto, adottato dal comune di Fontevivo (Parma) con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 28 settembre 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sara depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4555)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Modena

Con delibera della giunta regionale n. 492 in data 9 marzo 1974 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1029/1139 nella seduta del 18 aprile 1974), sono state approvate le varianti parziali al vigente piano regolatore generale, interessanti le località di Albareto, Baggiovara, zona Annonaria, via Pagliani, via Contrada e via Ancona del comune di Modena, adottate con deliberazione consiliare n. 923/10987 Lavori pubblici in data 22 dicembre 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 218 in data 8 maggio 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4484)

Variante al piano di zona del comune di Bologna

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 514 in data 9 maggio 1974 è stato approvato lo strumento urbanistico indicato in oggetto, adottato dal comune di Bologna con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 6 aprile 1970.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4558)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Albavilla

Con deliberazione della giunta regionale 26 marzo 1974, n. 7472, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Albavilla (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4431)

Approvazione del piano di zona del comune di Toscolano Maderno

Con deliberazione della giunta regionale 8 aprile 1974, n. 7630, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Toscolano Maderno (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4668)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Desio

Con deliberazione della giunta regionale 8 aprile 1974, n. 7650, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Desio (Milano), adottato con deliberazione consiliare n. 224 del 27 novembre 1972.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare n. 163 del 20 settembre 1973, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(4667)

Variante al piano regolatore generale del comune di Parabiago

Con deliberazione della giunta regionale 12 marzo 1974, n. 7305, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Parabiago (Milano) n. 141 del 15 dicembre 1972, con la quale, si destinava, in variante al vigente piano regolatore generale, per attrezzatura pubblica (asilo nido) una area già vincolata a verde pubblico.

(4482)

Varianti al piano di zona del comune di Busto Arsizio

Con deliberazione della giunta regionale 26 marzo 1974, n. 7469, resa esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni al piano di zona da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Busto Arsizio (Varese), relative a due distinti comparti: *a*) rione Beata Giuliana; *b*) isolato compreso fra le vie Espinasse, Magenta, Pepe e Speri.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4669)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/51 San Dorligo della Valle del 17 ottobre 1932, con il quale il cognome del sig. Giovanni Petaros, nato a San Dorligo della Valle il 22 giugno 1897, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Antonia Cac, al figlio Daniele ed alle sorellastre Rosalia e Antonia;

Vista la domanda di data 9 maggio 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig.na Jasna Pettirosso, nata a Trieste il 10 marzo 1952, residente a San Dorligo della Valle, S. Antonio in Bosco, 60, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Petaros » (posseduto dal padre Daniele prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/51 San Dorligo della Valle del 17 ottobre 1932 è revocato. Di conseguenza il cognome della sig.na Jasna Pettirosso è restituito nella forma originaria di « Petaros ».

Il sindaco di San Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 23 maggio 1974

Il prefetto: Di Lorenzo

(4634)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Vista la legge 7 marzo 1967, n. 119, concernente l'ammissione del personale delle sottosezioni di archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1971, concernente la determinazione delle nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, con il quale viene autorizzata l'Amministrazione degli archivi di Stato a coprire mediante pubblici concorsi i posti dei propri ruoli, nei limiti indicati nel decreto medesimo;

Accertato che nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione medesima sussistono le vacanze per indire un concorso a sette posti di commesso in prova;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di istruzione elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *e*), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili;

e) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle

guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli impiegati già in servizio da almeno due anni alla data del 15 novembre 1963 presso le soppresse sottosezioni di archivio di Stato (legge 7 marzo 1967, n. 119).

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Titoli valutabili

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) titoli di studio, e nell'ambito di questi, i voti riportati nelle singole materie;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I candidati, che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali, dovranno presentare un certificato dei servizi resi contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei concorsi per esami banditi dalle amministrazioni dello Stato;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati debbono presentare, entro il termine di cui al precedente art. 4, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

I servizi prestati saranno valutati qualora i relativi certificati indichino il giorno, mese ed anno dell'inizio e della cessazione del rapporto di lavoro nonchè le mansioni effettivamente svolte.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una commissione costituita ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati saranno effettuati dalla commissione giudicatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in detta valutazione avranno conseguito un punteggio di almeno 6/10.

Titoli di preferenza e di precedenza

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal

giorno successivo a quello in cui riceveranno la richiesta, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 8.

La graduatoria del concorso, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, viene approvata con decreto del Ministro.

Con lo stesso decreto, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, le quali non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I candidati i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 7;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo di studio originale;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché in ciascun atto si faccia costatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), del ricordato art. 10.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 12.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 13.

I vincitori del concorso, nominati commessi in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato, saranno assegnati alle sedi stabilite con successiva ordinanza del Ministro.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 14.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974
Registro n. 15 Interno, foglio n. 395

ALLEGATO A

(Modello della domanda, su carta da bollo, da inviare o presentare, nel termine fissato dall'art. 4 del presente bando, alla prefettura della provincia in cui il candidato risiede).

Al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato - ROMA

Il sottoscritto . . residente in . (provincia . .) via . . n. . . codice postale n. , chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1974.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato il . . a . (provincia . . .);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . .;

d) di non aver riportato condanne penali; oppure di aver riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (specificare il tipo di diploma, la scuola che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito);

f) di avere assolto gli obblighi militari ovvero di non avere assolto agli obblighi militari perchè esonerato per i seguenti motivi (3) . .;

g) di volere che le comunicazioni relative al presente concorso siano fatte al seguente indirizzo .;

h) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza;

i) di avere diritto all'aumento del limite di età, in base al seguente titolo (4) .

Acclude alla presente domanda i seguenti titoli, di cui al l'art. 5 del bando: .

(Data) .

Firma (5)

---

(1) Ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ., ovvero di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo .

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Copiare soltanto la parte che interessa.

(4) Deve essere copiato soltanto da coloro che hanno diritto all'elevazione del limite di età.

(5) La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(4496)

Concorso, per esami, a tre posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi del personale dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1973, concernente la determinazione delle nuove piante organiche e la denominazione delle qualifiche del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1973, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di ammissione in carriera nei ruoli del personale degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, con il quale viene autorizzata l'Amministrazione degli archivi di Stato a coprire mediante pubblici concorsi i posti dei propri ruoli, nei limiti indicati nel decreto medesimo;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione medesima — detratti i posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del *Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077*: un posto per il 1972 ed un posto per il 1973 — sussistono le vacanze per indire un concorso a tre posti di archivista di Stato in prova;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Di tali posti uno è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o ragioniere capo, nonchè di segretario principale o ragioniere principale con *almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica*, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso le facoltà di magistero.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *e*), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai *combattenti in base alle vigenti disposizioni;*

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età e aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili;

e) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (francese, inglese, spagnolo, tedesco) in cui intendono sostenere la prova orale di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 6 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione esaminatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente ai nostri giorni;

2) storia del diritto italiano, con particolare riferimento alle fonti ed al diritto pubblico, sino agli attuali ordinamenti.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto costituzionale e organizzazione della pubblica amministrazione;

3) archivista e vigente legislazione archivistica;

4) nozioni di contabilità di Stato;

5) lettura e versione orale di un brano latino;

6) una lingua straniera a scelta del candidato (conversione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o spagnolo o tedesco);

7) altra lingua straniera, tra quelle indicate precedentemente, a scelta del candidato (prova facoltativa).

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (E.U.R.) alle ore 8 dei giorni 24 e 25 settembre 1974.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati, che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, viene approvata con decreto del Ministro.

Con lo stesso decreto, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti ed in particolare dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I candidati i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera *B*) dell'articolo 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *c*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione della laurea;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 14.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 13, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), del ricordato art. 13.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 16.

I vincitori del concorso, nominati archivisti di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, saranno assegnati alle sedi stabilite con successiva ordinanza del Ministero.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 17.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1974
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 397

(4493)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice referendario nel ruolo della carriera direttiva

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe, retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1246, concernente norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, concernente la istituzione dei ruoli organici e l'ordinamento del personale del C.N.E.L.;

Vista la propria determinazione del 25 gennaio 1973, con la quale è stato rideterminato il ruolo organico della carriera direttiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio assenso con nota n. 6469/8024921 del 21 febbraio 1974;

Determina:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico a sei posti di vice referendario in prova (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparato, nonchè di segretario principale o equiparato con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea rilasciato da una università della Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni, che possono influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti, di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi, dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con motivata determinazione del presidente del C.N.E.L.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale - Viale David Lubin, 2 - 00100 Roma, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla sede del Consiglio, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso, devono indicare il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni;

l) la lingua prescelta per il colloquio di cui al seguente art. 6.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaro o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successiva determinazione, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso secondo le modalità dell'art. 4, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826.

Prove d'esame

Art. 6.

Il programma degli esami del concorso è stabilito in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno su una delle seguenti materie.

1) Prova scritta:

diritto privato (diritto civile e commerciale, diritto del lavoro);

diritto pubblico (diritto costituzionale e amministrativo, diritto finanziario);

2) Prova scritta:

economia politica - politica economica - scienza delle finanze.

Il tempo massimo per lo svolgimento dei temi di cui ai numeri 1) e 2) è di otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà inoltre: elementi di statistica, contabilità dello Stato e legislazione relativa al C.N.E.L.; lettura, traduzione e commento di un testo in lingua inglese o francese o tedesca, a scelta del candidato.

Le prove scritte di esame del concorso avranno luogo in Roma, presso la sede del C.N.E.L., viale David Lubin n. 2, nei giorni 15 e 16 ottobre 1974, alle ore 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni sopraindicati, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

In caso di modifica o della data o della sede di esame delle prove scritte, sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo nella sede del C.N.E.L. sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi in ciascuna prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione dei risultati delle prove scritte con il voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima del giorno in cui saranno chiamati a sostenere il colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno nell'albo del consiglio.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 9.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, segretariato generale, entro il termine perentorio (che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati del colloquio) di quindici giorni di cui al precedente art. 8, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina redatti nelle forme prescritte di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Graduatoria e dichiarazione dei vincitori

Art. 10.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con determinazione del presidente del C.N.E.L.

Con la stessa determinazione, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del C.N.E.L.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale - Viale David Lubin, 2, Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A)*;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del presente articolo come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Art. 13.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati vice referendari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con il trattamento economico spettante in base al parametro 218, oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le competenze accessorie previste per legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 4 giugno 1974

Il presidente: CAMPILLI

(4635)

REGIONE PIEMONTE

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 40 del 17 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice per l'espletamento del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1972;

Vista la nota n. 15696/73 del 29 maggio 1974, con la quale viene rappresentato che il dott. Suelzu Clemente, causa altri incarichi, è impossibilitato ad esplicare le funzioni di presidente della commissione stessa;

Attesa la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Vista la designazione effettuata dalla regione Piemonte nella persona del dott. De Martino Vittorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto regionale n. 513 del 12 marzo 1974 concernente la delega di firma dei provvedimenti riguardanti i concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

Il dott. De Martino Vittorio, vice prefetto comandato presso la regione Piemonte, è nominato presidente della commissione giudicatrice del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1972, in sostituzione del dott. Suelzu Clemente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino, dello ufficio del veterinario provinciale di Torino e dei comuni interessati.

Torino, addì 3 giugno 1974

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: GARLANDA

(4702)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Vacante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1493 del 14 marzo 1974, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1971;

Considerato che il dott. Rodolfo Moretti è decaduto dalla nomina per la 2ª condotta medica del comune di Pofi;

Visto il proprio decreto n. 1494 del 14 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai vari candidati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il dott. Romeo Zangrilli, classificato al 9° posto della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa, per decadenza del dott. Rodolfo Moretti, è dichiarato vincitore del concorso in parola per la 2ª condotta medica del comune di Pofi.

Il sindaco del comune predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Frosinone, addì 14 maggio 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

(4263)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1974, n. 33.

Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 25 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

REALIZZAZIONE CENTRI TURISTICI

Art. 1.

La Regione dispone la erogazione di contributi a fondo perduto agli enti locali territoriali al fine di favorire la realizzazione di centri turistici o il potenziamento ed il completamento di quelli esistenti, nelle zone dei laghi Trasimeno e Piediluco; delle acque termali e minerali di Sangemini-Acquasparta, Nocera Umbra-Gualdo Tadino; nelle zone montane della Valnerina con particolare riguardo a Forca Canapine, dello Spoletino, del Folignate, dei monti Martani, del Peglia, dell'alta valle del Tevere con particolare riguardo per Pietralunga; dei centri storici di Amelia, Assisi, Città di Castello, Gubbio, Narni, Orvieto e Todi.

Art. 2.

Per «centro turistico» si intende un complesso unitario organizzato e razionalmente integrato di servizi turistici, costituito da attrezzature ricettive, pararicettive e complementari all'attività turistica.

Il centro turistico deve corrispondere alle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti ed alla logica delle esigenze comprensoriali.

Art. 3.

I finanziamenti sono attribuiti nella forma del contributo a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e sono riservati agli enti locali territoriali, singoli o associati.

Qualora si intenda ottenere anche il contributo del 3 per cento sul capitale concesso a mutuo, di cui al successivo articolo 8, la relativa richiesta deve essere contenuta nella stessa domanda, indicando l'istituto finanziario prescelto per l'operazione.

Art. 4.

I contributi di cui al primo comma del precedente articolo sono assegnati dalla giunta regionale, su programma approvato dal consiglio regionale, sentito il parere delle comunità montane interessate, con riferimento alle esigenze e alle finalità della programmazione regionale; quelli di cui al secondo comma, dalle province con le modalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10.

La concessione del contributo a fondo perduto costituisce titolo per l'ottenimento del contributo del 3 per cento sul capitale concesso a mutuo.

Art. 5.

Le domande per l'ottenimento del contributo a fondo perduto debbono essere indirizzate al Presidente della giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge corredate dei seguenti documenti:

a) progetto di massima contenente la descrizione delle caratteristiche e della ubicazione del centro turistico;

b) preventivo di spesa;

c) piano finanziario.

Qualora sia stato anche richiesto il contributo di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge, la giunta regionale, dopo aver adottato la decisione sull'assegnazione del contributo a fondo perduto, trasmette la domanda alla provincia competente per territorio.

Art. 6.

I contributi a fondo perduto sono liquidati in un'unica soluzione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inizio dell'esecuzione delle opere.

Art. 7.

I contributi che non vengono utilizzati per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge vengono revocati con provvedimento del presidente della giunta regionale.

Titolo II

RIFINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1973, N. 10

Art. 8.

E' rifinanziata la legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10, limitatamente alla erogazione dei contributi di cui alla lettera *a)* dell'art. 4 della stessa legge e secondo le modalità in essa stabilite.

La localizzazione delle iniziative nelle zone indicate all'articolo 1 della presente legge costituisce titolo preferenziale per l'ottenimento dei finanziamenti.

Agli enti locali territoriali, singoli o associati, i contributi sono erogati per la creazione o il potenziamento e il completamento di attrezzature ricettive e della ristorazione, pararicettive e complementari dell'attività turistica; agli altri soggetti, di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* dell'art. 3 della medesima legge n. 10, soltanto per le attrezzature ricettive e della ristorazione.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi dalle province cui sono delegate le funzioni amministrative.

Titolo III

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Art. 9.

Per la concessione dei contributi di cui al titolo I della presente legge è disposta, per ciascuno degli anni 1974 e 1975, la spesa di lire 500.000.000 con imputazione al cap. 452, titolo II, sez. V, rubrica I, di nuova istituzione, denominato « Contributo sulla spesa per la realizzazione, il potenziamento e il completamento di centri turistici ».

Art. 10.

Per la concessione dei contributi di cui al titolo II della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

esercizio 1974	L. 190.000.000
esercizio 1975	» 190.000.000

Le annualità da iscriversi in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti di impegno sono così determinate:

L. 190.000.000 per l'esercizio 1974;
L. 380.000.000 per ciascun esercizio dal 1975 al 1993;
L. 190.000.000 per l'esercizio 1994.

Agli oneri predetti si farà fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 11.

Le somme stanziate in cascun esercizio di cui ai precedenti articoli 9 e 10, non impegnate nell'esercizio medesimo, nonchè quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca dei contributi o di rinuncia ai medesimi, sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Art. 12.

Ai fini della gestione della delega di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge, è disposto per il biennio 1974-75 un contributo annuo di lire 15 milioni per la provincia di Perugia e di L. 7.500.000 per la provincia di Terni, con imputazione al cap. 453 « Contributi alle province di Perugia e Terni sulle spese generali per la gestione della delega in materia turistica ed alberghiera ».

Art. 13.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 9 e 12, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario, e comunque, ad un tasso non superiore al 10,50 per cento annuo, mutui dell'importo netto complessivo di L. 1.045.000.000, della durata massima di trenta anni.

Le somme ricavate dai mutui saranno iscritte nei bilanci degli esercizi 1974 e 1975, nella parte entrata, al cap. 90 « Mutui ».

La somministrazione delle somme relative alle spese previste nel bilancio dell'esercizio 1975 dovrà avvenire dopo il 31 dicembre 1974.

Le rate per l'ammortamento dei mutui, da vincolare specificatamente a favore dell'istituto mutuante, faranno carico, per L. 53.000.000 al bilancio dell'esercizio 1974, per L. 116.000.000 al bilancio di ciascuno degli esercizi dal 1975 al 2003, per L. 63.000.000 al bilancio dell'esercizio 2004, e con imputazione al cap. 471 del bilancio dell'esercizio 1974 e successivi.

Al relativo onere sarà fatto fronte, per l'anno 1974, con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281; per gli anni dal 1975 al 2003, quanto a L. 106.000.000 con la quota del citato fondo dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quanto a L. 10.000.000 con le prevedibili maggiori entrate della tassa regionale di circolazione; per l'anno 2004 con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'attuazione della presente legge sono disposte le seguenti variazioni al bilancio dell'esercizio 1974:

Parte II - USCITE

In aumento:	
cap. 455	L. 190.000.000
cap. 452 *n.i.*	» 500.000.000
cap. 453 *n.i*	» 22.500 000
cap. 471	» 53.000.000
Totale. . .	L. 765.500.000
In diminuzione:	
cap. 468	L. 765.500.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 21 maggio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *aprile* 1974 (*atto n.* 1024) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 20 *maggio* 1974.

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1974, n. **34.**

Integrazione della legge regionale 12 novembre 1973, n. 38, relativa al finanziamento dell'ente di sviluppo nell'Umbria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 25 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 12 novembre 1973, n. 38, è aggiunto il seguente art. 4:

« La giunta regionale è autorizzata a richiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell'istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.

L'onere derivante alla Regione, calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo, è stabilito in L. 6.000.000 per l'anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 472, di nuova istituzione, denominato: « Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi ». Alla spesa si farà fronte mediante prelievo della somma di L. 6.000.000 dallo stanziamento del cap. 312 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del bilancio relativo all'esercizio 1974 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 21 maggio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *aprile* 1974 (*atto n.* 1025) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 20 *maggio* 1974.

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1974, n. 35.

Integrazione della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40, relativa alla società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della società.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 25 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 15 novembre 1973, n. 40, è aggiunto il seguente art. 5:

« La giunta regionale è autorizzata a richiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell'istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.

L'onere derivante alla Regione, calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo, è stabilito in L. 5.850.000 per l'anno 1974 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci degli esercizi dal 1974 al 1998 con imputazione al cap. 472 denominato « Spese per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi ».

Alla spesa si farà fronte mediante prelievo della somma di L. 5.850.000 dallo stanziamento del cap. 312 « Fondo di riserva per le spese impreviste », del bilancio relativo all'esercizio 1974 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 21 maggio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *aprile* 1974 (*atto n.* 1026) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 20 *maggio* 1974.

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1974, n. 36.

Integrazione e modifiche della legge 28 gennaio 1974, n. 10, relativa a provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 25 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 17 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, è sostituito come segue:

« Per l'attuazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario e comunque ad un tasso non superiore al 9 per cento, mutui per l'importo netto complessivo di lire 9.762 milioni, da estinguere in 25 anni o in anni 30.

La somministrazione delle somme relative alle spese previste nel bilancio dell'esercizio 1975 dovrà avvenire dopo il 31 dicembre 1974.

Gli oneri derivanti alla Regione per l'ammortamento dei mutui di cui al primo comma sono calcolati in L. 617.150.000 per l'anno 1974, in L. 993.835.000 per gli anni dal 1975 al 2002 e in L. 376.685.000 per l'anno 2003.

Per uguali importi sono determinate le annualità da iscrivere nei bilanci dei corrispondenti esercizi finanziari, dal 1974 al 2002, nel rispetto del limite del 20 per cento previsto allo art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Agli oneri predetti si farà fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Art. 2.

Alla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, è aggiunto il seguente art. 17-*bis*:

« La giunta è autorizzata a chiedere al proprio tesoriere la prestazione di garanzie fidejussorie nei confronti dell'istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.

L'onere derivante alla Regione, calcolato in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo, è stabilito in L. 18.200.000 per l'anno 1974, L. 29.200.000 per l'anno 1975 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi e graverà sui bilanci dal 1974 al 2003 con imputazione al cap. 472.

All'onere medesimo si farà fronte, per l'anno 1974, mediante prelievo della somma di L. 18.200.000, dal cap. 312 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del bilancio del relativo esercizio; per la maggiore spesa prevista per gli anni successivi, mediante il prevedibile incremento dell'entrata derivante dalla tassa regionale di circolazione ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 21 maggio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *aprile* 1974 (*atto n.* 1027) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 21 *maggio* 1974.

(4594)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741520)